## ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

# ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

0 0 0 0 0 0	FORMARE	.INFORMANDO	Ovvero
	Agend FORMARE SO	NFORMANDO mi	ca tanto frettolosi
Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi			

N° 17/2012

23 Aprile 2012 (\*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

LE AZIENDE IN CIGS IN DEROGA SONO FACULTATE A SOSPENDERE GLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEI DISABILI.

## MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 10 DEL 10 APRILE 2012

Il Ministero del Lavoro, **interpello nº 10 del 10 aprile 2012**, ha ritenuto estendibile alle **imprese che abbiano in atto procedure di CIGS in deroga** la possibilità di **sospendere temporaneamente gli obblighi occupazionali di cui alla legge 68 del 23 marzo 1999** (*id:* assunzione di disabili).

Come noto, **la anzidetta normativa**, finalizzata a favorire un *inserimento mirato* dei disabili nel mondo del lavoro, **all'articolo 3 comma 5 prevede la possibilità**, per i datori di lavoro che si trovino in una delle situazioni di cui agli artt. 1 e 3 L. 223/91 (*id:* Cassa integrazione guadagni straordinaria) oppure all'art. 1 del D.L. 726/194 (*id:* Contratti di solidarietà difensivi), **di sospendere**, *per la durata dell'ammortizzatore sociale in* 

costanza di rapporto, gli **obblighi occupazionali** nei confronti dei lavoratori diversamente abili.

La ratio di tale norma è quella di consentire alle imprese, che versino in una situazione di temporanea difficoltà, di concentrarsi unicamente sull'esubero di personale mediante la predisposizione del necessario piano di risanamento occupazionale.

In virtù di tale *ratio legis,* e valutata l'affinità delle problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali ordinari rispetto a quelli "*in derogd*", <u>il Welfare</u>, nel rispondere al quesito avanzato congiuntamente dall'ANCE, dall'ANISA e dal nostro Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, <u>ha ritenuto estendibile la disciplina della sospensione - ex art. 3 c. 5 L. n. 68/1999 - alle aziende che abbiano in <u>essere procedure di CIGS in deroga.</u></u>

L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI EQUIVALENTI O SUPERIORI PUO' COMUNQUE DEMANSIONARE IL LAVORATORE.

#### CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 3057 DEL 29 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3057 del 29 febbraio 2012**, ha statuito che <u>il</u> datore di lavoro è tenuto a risarcire, al lavoratore ingiustamente demansionato, <u>sia il danno biologico sia quello esistenziale.</u>

In particolare, gli Ermellini hanno stabilito che <u>il demansionamento</u> può configurarsi anche se, *formalmente*, il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o, addirittura, superiori, ma che <u>di fatto comportino il depauperamento del suo bagaglio di esperienze acquisito nel corso degli anni</u>.

Nel caso *de quo* un lavoratore bancario veniva adibito alla mansione di "direttore di un Monte dei Pegni", dopo esser stato "direttore di un'agenzia operativa".

L'istituto di credito, datore di lavoro, riteneva tale variazione di tipo migliorativo facendo semplicemente riferimento alla predeterminata declaratoria contrattuale.

Orbene, gli Ermellini, ricalcando l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che non è sufficiente, per rendere legittima la variazione di mansioni, la garanzia di conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo acquisito, ma é, ex adverso, necessario che il lavoratore venga

<u>adibito a mansioni che non ledano il bagaglio di esperienze professionali acquisite.</u>

Pertanto, l'assegnazione a mansioni equivalenti, o addirittura superiori, solo a livello di declaratoria contrattuale, ma che nel concreto risultino prive di adeguato contenuto professionale, costituisce un comportamento illegittimo del datore di lavoro che fa scaturire il diritto al risarcimento del danno a favore del lavoratore.

A tal riguardo, la Corte ha tracciato le <u>differenze tra danno biologico e danno</u> <u>esistenziale</u>. Mentre il primo tende a ristorare una <u>lesione dell'integrità psicofisica</u> <u>medicalmente accertabile</u>, il danno esistenziale si manifesta in un <u>pregiudizio</u> <u>areddituale per il soggetto che veda alterate le sue abitudini di vita e che si</u> senta portato a scelte esistenziali diverse dai propri assetti relazionali abituali.

Pertanto, i Giudici di Piazza Cavour hanno avallato il *decisum* di merito confermando il "doppio" risarcimento a favore del lavoratore illegittimamente adibito a mansioni di contenuto professionale inferiore.

L'ELUSIONE FISCALE PUO' INTEGRARE GLI ESTREMI DI UN REATO PENALE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE VIOLI SPECIFICHE NORME ANTIELUSIVE

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 7739 DEL 28 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione – II Sez. Penale –, **sentenza n° 7739 del 28 febbraio 2012**, ha statuito *l'innovativo principio* secondo il quale <u>l'elusione fiscale può avere rilevanza</u> penale solo <u>nel caso</u> in cui <u>il contribuente abbia violato specifiche norme antielusive</u>, superando la soglia di punibilità sancita per l'evasione fiscale.

Il caso in esame, che ha visto coinvolti i noti stilisti Domenico <u>Dolce</u> e Stefano <u>Gabbana</u>, trae origine da <u>un'operazione di riorganizzazione societaria di gruppo</u> a seguito della quale <u>i marchi posseduti personalmente</u> dai due stilisti furono <u>ceduti ad una sub-holding lussemburghese</u> (G Sarl), <u>detenuta al 100%</u> da un'altra sub-holding lussemburghese (D&G Luxemburg Sarl), a sua volta <u>partecipata per l'80%</u> da una holding italiana (D&G S.r.l.), <u>posseduta al 50% dai due stilisti</u>.

Secondo l'imputazione, una tale architettura era stata predisposta al solo fine di fornire una veste societaria estera (lussemburghese), diretta ad <u>ottenere un vantaggio</u> <u>fiscale</u>, mercé il pagamento di <u>un'imposta sul reddito pari al solo 4%</u>.

Invero, secondo le accuse, <u>tutta l'attività era stata svolta sul territorio italiano</u>; anche la **titolarità dei marchi** apparteneva alle **persone fisiche** (*id:* Dolce & Gabbana), solo apparentemente cedenti.

Il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva dichiarato il "non luogo a procedere", ritenendo il fatto non sussistente e basando le proprie argomentazioni sulla effettiva cessione dei marchi e sulla <u>libertà di collocazione della società in sede europea</u>, benché ivi fosse prevista una regolamentazione giuridica più favorevole.

Orbene, <u>la Suprema Corte</u>, adita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, <u>ha annullato la sentenza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale di Milano</u>, ed ha statuito <u>un importante principio</u>, destinato ad innovare il panorama giuridico tributario: <u>l'elusione fiscale può rilevare anche quale reato penale</u>, <u>nel caso in cui il contribuente violi specifiche norme antielusive</u> (art.37 *bis*, D.P.R. n. 600/73).

Gli Ermellini hanno altresì ribadito che, ai sensi dell'art. 1, lettera f, del D.Lgs. n. 74/2000, per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione; pertanto, ai fini del D.Lgs. n. 74/2000, l'imposta elusa è idonea a qualificarsi come imposta evasa, considerato che è, appunto, il risultato della differenza tra un'imposta effettivamente dovuta, e l'imposta dichiarata.

HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI IL DIPENDENTE I CUI DATI SENSIBILI, RICHIAMATI IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, VENGANO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 2034 DEL 13 FEBBRAIO 2012

La Corte di Cassazione – I Sez. Civile -, **sentenza n° 2034 del 13 febbraio 2012**, ha statuito che **costituisce violazione del Codice della Privacy** (*id:* decreto delegato 196/2003) la pubblicazione presso l'Albo Pretorio <u>di un provvedimento con il quale si rendano noti i dati sensibili di un dipendente.</u>

Ecco i fatti.

Un dipendente comunale chiedeva all'amministrazione di appartenenza che venisse accertato il nesso eziologico tra una patologia di cui era affetto e il tipo di lavoro prestato per l'ente.

La domanda veniva rigettata ed il relativo provvedimento di diniego veniva reso pubblico mediante affissione presso l'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Poiché *nell'atto amministrativo venivano riportate tutte le informazioni attinenti alla paventata patologia unitamente alla diagnosi e alle cause, alla natura e agli effetti della stessa,* il lavoratore adiva il giudice per chiedere la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso patiti a seguito della divulgazione dei propri dati sensibili.

La Fase del Merito si concludeva con l'accoglimento della domanda del dipendente e, dunque, con la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Comune, tuttavia, non condividendo *il decisum* del giudice di merito, adiva la Corte di Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno censurato in toto l'operato del Comune, ribadendo l'illiceità del comportamento dei funzionari comunali per violazione dell'art. 2 della Costituzione e delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, alias per illegittima divulgazione dei dati personali e sensibili riguardanti la salute.

In particolare, i Giudici nomofilattici hanno rilevato che la pubblicazione dell'atto amministrativo in bacheca aveva costituito violazione di quanto stabilito nell'art. 11 del codice privacy.

Infatti, *il trattamento dei dati sensibili era risultato eccedente la funzione pubblica* (*id:* quella della pubblicazione dell'atto), da cui <u>era derivato a carico del lavoratore un pregiudizio meritevole di risarcimento,</u> pregiudizio derivante dal fatto che un numero indeterminato ed indeterminabile di persone avrebbe potuto leggere la delibera e, conseguentemente, venire a conoscenza della condizione di salute del lavoratore.

*Ergo*, i Giudici del Palazzaccio hanno riconosciuto illegittimo il comportamento del Comune condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal lavoratore.

LA CANCELLAZIONE DI FILES AZIENDALI, ANCHE SE RECUPERABILI, INTEGRA IL REATO DI DANNEGGIAMENTO INFORMATICO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 8555 DEL 5 MARZO 2012

La Corte di Cassazione – V Sez. Penale –, **sentenza n° 8555 del 5 Marzo 2012**, ha statuito che <u>integra il reato di danneggiamento di un bene informatico la manomissione ed alterazione dello stato del *computer*.</u>

Nel caso *de quo*, **un dipendente** di una ditta **aveva** <u>cancellato</u> una gran quantità di **dati dall'***hard disk* del *personal computer* della sua postazione di lavoro e si era **impossessato** di diversi *cd rom* contenenti i *files* di *back-up*, sottraendoli al titolare.

Per queste ragioni era stato <u>ritenuto colpevole del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ex art. 635-bis c.p..</u>

La Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva ritenuto colpevole il dipendente.

Per la cassazione della sentenza, ricorreva il lavoratore che, invero, invocava l'insussistenza del reato giacché un tecnico informatico, incaricato dall'azienda, era successivamente intervenuto ed aveva recuperato i dati informatici cancellati.

Orbene, la Suprema Corte, nell'avallare il *decisum* dei precedenti gradi di giudizio, ha precisato che "nel gergo informatico <u>l'operazione della cancellazione consiste nella rimozione</u> da un certo ambiente <u>di determinati dati</u>, in via <u>provvisoria</u> attraverso il loro spostamento nell'apposito <u>cestino</u> o in via <u>"definitiva"</u> mediante il successivo <u>svuotamento dello stesso</u>". Anche dopo lo svuotamento del cestino i files cancellati possono essere <u>recuperati</u>, ma solo <u>attraverso una complessa</u> procedura tecnica.

Ebbene, <u>gli Ermellini hanno precisato che è corretto</u> <u>ritenere</u> che <u>anche la cancellazione</u>, ancorché non escluda la possibilità di recuperarne il contenuto, <u>integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 635-*bis* c.p..</u>

<u>Il reato di danneggiamento informatico</u>, infatti, <u>deve intendersi integrato dalla</u> <u>manomissione ed alterazione dello stato del computer,</u> anche se rimediabile con un intervento successivo dispendioso e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.

#### Ad maiora

### IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(\*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.